



# ***PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***

*DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE*

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

## **Decreto n. 13/2020**

**Oggetto:** Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria; disposizioni sul territorio della regione Liguria fino al 13 aprile 2020.

### **IL Soggetto Attuatore**

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. 630/2020 - n. 624 del 27 febbraio 2020 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

#### **VISTI ALTRESI’:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabilisull'intero territorio nazionale”;

- il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti con particolare riferimento alla limitazione di attività produttive;
- Il decreto del ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020 con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti ee gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottae con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)” con il quale, tra l'altro, è stata prorogata sino al 13 aprile 2020 l'efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020;

#### **RICHIAMATI i propri decreti:**

- n° 5/2020 del 23 marzo 2020 recante “Attività cantieri strategici sul territorio della Regione Liguria: chiarimenti” con cui:
  - è stata confermata la piena operatività dei cantieri strategici sul territorio ligure inerenti la realizzazione di opere idrauliche, ponti, porti, infrastrutture e quant'altro come meglio indicato nella categoria ATECO 42
  - si è dato atto della apertura delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui al punto precedente previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva;
  - si è dato atto della necessaria prosecuzione delle Attività degli studi di architettura e d'ingegneria: collaudi ed analisi tecniche di cui al codice ATECO 71 necessaria per le attività di cantiere;
  - è stato ribadito che tutti i cantieri operativi e le attività connesse debbano assicurare tutte le misure individuate all'art. 3 del d.P.C.M. 22 marzo 2020;
- n° 10/2020 del 29 marzo 2020 recante “Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: Disposizioni fino al 3 aprile 2020.” con cui è stata confermata, fino al 3 aprile, la piena operatività dei cantieri in corso relativi alla realizzazione di interventi i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere generali ex Art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 a prescindere dalla classificazione ATECO dell'appaltatore:

- a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
- b) OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
- c) OG 5: DIGHE
- d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
- e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
- f) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

**VISTO** il permanere, alla luce della proroga disposta dal richiamato D.P.C.M. 01.04.2020, delle motivazioni indicate nelle premesse del decreto 10/2020 circa la necessità di garantire la prosecuzione delle opere indifferibili, urgenti e di pubblica utilità disciplinate da altre disposizioni normative anche di pari rango o di rango superiore che avevano determinato l'adozione del provvedimento 10/2020;

**CONSIDERATO CHE**, alla luce degli ulteriori approfondimenti sui cantieri che si ritiene debbano proseguire le attività, l'elenco delle categorie ex Art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 dei lavori ammessi deve essere integrato con le seguenti categorie speciali:

- OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 23 DEMOLIZIONE DI OPERE

**RITENUTO** quindi, al fine di non pregiudicare - per quanto compatibile coi preminenti interessi di tutela della salute pubblica come ribaditi ed esplicitati nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Protezione Civile nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica in atto - l'attività dei cantieri finalizzati al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare, necessario:

- confermare la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere generali e speciali ex Art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore:
  - a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
  - b) OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
  - c) OG 5: DIGHE
  - d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
  - e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
  - f) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
  - g) OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
  - h) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
- dare atto che che l'attività nei cantieri che rientrano nelle tipologie sopra elencate è condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
  - del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
  - delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/2008;
- rinviare a quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 22/03/2020 in relazione alle attività funzionali a garantire la continuità delle filiere a servizio dei cantieri operativi.

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di confermare la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere generali e speciali ex Art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore:
  - a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
  - b) OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
  - c) OG 5: DIGHE
  - d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
  - e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
  - f) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
  - g) OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
  - h) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
2. di dare atto che la prosecuzione delle attività nei cantieri che rientrano nelle tipologie sopra elencate è condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
  - del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
  - delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/2008;
3. di rinviare a quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 22/03/2020 in relazione alle attività funzionali a garantire la continuità delle filiere a servizio dei cantieri operativi;
4. di stabilire che la presente disposizione abbia vigenza fino al 13/04/2020.

### MANDA

Copia del presente atto:

- A. alle Prefetture,
- B. ai Comuni liguri,
- C. alla Città Metropolitana,
- D. alle Province liguri.
- E. All' ANCI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 3 aprile 2020.

Il Soggetto Attuatore  
Giovanni Toti

